

**IL SENATO DELLE CONOSCENZE NEL RAPPORTO CON LE
FORMAZIONI SOCIALI DI ALTA CULTURA E DI RAPPRESENTANZA
DELLE COMPETENZE E DELLA SCIENZA**

di **Daniele Piccione** - *Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica*

SOMMARIO: 1. Presupposti della riforma del bicameralismo. 2. Sostrato culturale e modelli di riferimento per il Senato delle conoscenze. 3. Dubbi e vaghezze per una (nuova?) direttrice di riforma. 4. La trascurata dimensione regolamentare del Senato delle conoscenze. 5. Conclusioni sulla praticabilità della proposta e sugli istituti di partecipazione e raccordo con le formazioni sociali di alta cultura.

1. Presupposti della riforma del bicameralismo. Il declino del disegno di legge costituzionale di disapplicazione dell'articolo 138 Cost. in seguito allo sgretolarsi della maggioranza che, al principio della legislatura, sosteneva il Governo Letta, sembra schiudere definitivamente il campo ai propositi di revisione costituzionale del bicameralismo. E' noto che il dibattito sulla disciplina costituzionale sulle funzioni e sulla composizione Senato della Repubblica non si è mai arrestato sin dalla chiusura dei lavori della Costituente. Eppure, non sempre si distinguono le ragioni attuali e gli impulsi risalenti alla base delle proposte di modifica costituzionale della composizione e delle funzioni del Senato.

Tradizionalmente, le si può convenzionalmente ricondurre a due aree corrispondenti ad altrettante ideologie costituzionali imperanti. La più diffusa e avvertita è quella che, con l'eliminazione del bicameralismo paritetico, vorrebbe operare un correttivo alla forma di governo, così da scaricare dalla legge elettorale l'onere di riprodurre una governabilità omogenea presso le due Camere; di qui un'istintiva soluzione conduce a che non più entrambi i rami del Parlamento

siano chiamati ad accordare e revocare la fiducia. Peraltro, sia accennato per inciso, così operando, non si sbarra, e anzi forse si prepara, la via per una (successiva) modifica dello statuto costituzionale della forma di governo intrisa di suggestioni semipresidenziali o neopremierali.

La seconda prospettiva di riforma del Senato affonda le radici in una modifica del rapporto tra centro ed enti territoriali che dunque guarderebbe al futuro di Palazzo Madama nell'ottica di una Camera delle autonomie, quando non di un'Assemblea catalizzatrice di istanze federaliste.

Negli ultimi mesi, a queste proposte tradizionali della riforma del bicameralismo, si sono andate affiancando due ulteriori direttrici variamente diffuse nei lavori parlamentari e tra i soggetti politici. La critica funzionalista al bicameralismo paritetico fa riecheggiare la crescente avversione verso le competenze duplicative, il senso d'inutilità e spreco che si celerebbe dietro due Assemblee con identiche e speculari competenze; ribadisce, quindi, la peculiarità dell'ordinamento italiano che trova intralcio e nessun giovamento nel bicameralismo paritario quale formula per lo svolgimento dei procedimenti parlamentari⁽¹⁾. Le ragioni teoriche che circondano questa critica, se accattivanti sul piano della comunicazione, sono certo meno solide sul versante delle riforme da adottare.

Ma vi è un ulteriore *humus* culturale in cui è andata maturando l'ipotesi di trovare nel Senato una camera di rappresentanza e sviluppo delle conoscenze⁽²⁾, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Queste competenze qualificate immesse in Senato andrebbero colorandone nuove funzioni e a ciò si affiancherebbe un particolare legame - che troverebbe spazio nel *milieu* di estrazione dei componenti del Senato - con le formazioni sociali di alta cultura, il mondo delle professioni e il campo scientifico e culturale.

Questa recente prospettiva di riforma⁽³⁾, tendente alla fondazione di un "Senato delle conoscenze" cui è stata in dottrina riservata un'accoglienza tiepida⁽⁴⁾, merita una qualche attenzione per tre ragioni: induce a interrogarsi sulla direzione in cui può spingersi il raccordo tra il Senato e le formazioni sociali diverse da quelle esponenziali degli interessi territoriali e locali; l'idea lascia intravedere una sua timida traccia nella bozza di disegno di legge governativo di revisione

⁽¹⁾ Salvo trascurare il decisivo rilievo che l'unico procedimento bicamerale sequenziale (che dunque provocherebbe presunti rallentamenti) è quello legislativo. Le procedure fiduciarie, a voler loro conferire autonomia di natura e dignità di modulo di decisione, trovano semmai nel bicameralismo (paritetico) un limite e una garanzia; e comunque la loro presunta disfunzionalità si spiegherebbe solo alla luce del rischio di non conseguire una duplice maggioranza omogenea.

⁽²⁾ M. C. CARROZZA, *Si al Senato del saper fare*, Sole 24 ore Domenica, 2 febbraio 2014, 27.

⁽³⁾ V., da ultimo, C. MELZI D'ERIL – G. VIGEVANI, *Il Senato che vorremmo*, Sole 24 ore Domenica, 16 marzo 2014, 33.

⁽⁴⁾ V., in proposito, i rilievi critici svolti da G. QUAGLIARIELLO, *Quali obiettivi per il Senato?*, Il Sole 24 ore Domenica, 16 febbraio 2014, 19.

costituzionale, resa pubblica il 12 marzo 2014 ⁽⁵⁾; sul piano del metodo, un tale proposito offre sostegno all'impressione che, ancora una volta, si invochi troppo disinvoltamente il procedimento di revisione costituzionale, trascurando il rilievo per cui soluzioni efficaci al (presunto) deficit di rendimento delle Camere si potrebbero rinvenire nelle modifiche regolamentari e nel conferire piena effettività a istituti negletti del parlamentarismo italiano.

2. Sostrato culturale e modelli di riferimento per il Senato delle conoscenze. Il sostrato culturale di questo nuovo intento riformatore trova un appiglio nei lavori dell'Assemblea Costituente; guarda – anche se non in modo diretto e puntuale – al modello dell'*House of Lords* britannica; valorizza spunti con cui la Costituzione caratterizza già ora il Senato, contribuendo a ibridarne, sia pure limitatamente, composizione e funzioni.

Solo esemplificativamente ribattezzato come il disegno del “*Senato delle conoscenze*”, il modello in questione si distingue, infine, dagli altri perché i suoi propugnatori non sembrano servirsi dell'ingegneria costituzionale, né del metodo comparatistico, ma paiono richiamarsi, in prevalenza, a modelli storici⁶ e suggestioni culturali, senza tuttavia declinarli sul versante delle tecniche di elezione o nomina dei Senatori o sul contributo che la nuova Assemblea offrirebbe alle funzioni assegnate dalla Costituzione all'istituzione parlamentare.

Ora, il dibattito che fu animato da Costantino Mortati, relatore alla Seconda Sottocommissione, chiamata a redigere il progetto di Costituzione sull'organizzazione dello Stato⁽⁷⁾, muoveva da una proposta che si prefiggeva di perseguire tre fini politici sottesi all'istituzione della seconda Camera: maggior contatto tra gli interessi concreti e quello generale; rappresentanza delle forze politiche, anche quelle più deboli, in modo che queste possano “organizzarsi ed assumere maggiore coscienza di sé”; maggiore idoneità ad affrontare le delicate e complesse questioni tecniche che si pongono di fronte al Parlamento, “attraverso l'immissione di elementi particolarmente competenti”.

⁽⁵⁾ V., infatti, la bozza pubblicata sul sito www.governo.it del “disegno di legge di revisione costituzionale recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, a mente del quale il quarto comma del nuovo art. 57 Cost. prevederebbe la nomina di ventuno componenti della Camera delle Autonomie, da parte del Presidente della Repubblica, che abbiano i medesimi requisiti attualmente previsti per la nomina a Senatore a vita, ai sensi dell'art. 59 Cost.

⁽⁶⁾ V. ad esempio L. TOMASIN, *I Pregadi competenti di Venezia*, in *Sole 24 ore Domenica*, 16 marzo 2014, 33.

⁽⁷⁾ *Ass. Cost.* Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, seduta del 26 Settembre 1946, Resoconto Sommario, 299 e 300.

Quel che accomunava i tre intenti illustrati da Mortati nella proposta, come noto destinata a parziale soccombenza, può intendersi come il proposito di garantire al Senato una funzione d'integrazione con le formazioni sociali e cioè con le rappresentanze territoriali portatrici di interessi concreti e vicini ai cittadini, ma anche con le minoranze politiche che si andavano consolidando come partiti, garantendo loro una prospettiva di durata attraverso l'attività dei Gruppi parlamentari. Infine, mediante il coinvolgimento di una sorta di ottimati, capaci di immettere nella Camera alta competenze tecniche e professionali, volte al dominio della complessità che si annunciava dirompente nella società in evoluzione. Per un attimo, Luigi Einaudi parve persino spingersi oltre, ipotizzando di ammettere una rappresentanza "dei soli ceti culturali". Sta comunque di fatto che dietro all'impianto mortatiano affiorava l'idea del coinvolgimento di ogni genere di formazione sociale: categorie produttive, gruppi organizzati, interessi particolari.

Nel suo intervento a difesa di questo disegno, Mortati accennava all'idea "di far valere gli interessi particolari nel quadro politico generale"; di fare di una camera di categoria "una vera camera politica"; infine, di "garantire la partecipazione di tutti i cittadini e di tutte le categorie".

Ovviamente consapevole delle difficoltà che circondavano il suo progetto e degli scetticismi che incombevano in Sottocommissione, Mortati, con l'illustrazione del proprio progetto, si fece carico di fugare l'ombra del paragone con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di eludere le critiche che vedevano allora in quest'idea una sorta di proiezione in Parlamento delle lotte e delle contrapposizioni tra classi sociali, nonché, da ultimo – e questo è quel che più rileva –, di coniugare i propositi del progetto con la stesura del sistema di elezione e con la linea di funzionamento del nuovo Senato repubblicano. E' proprio su questi due versanti che il disegno mortatiano, pur uscendo battuto, lasciò un seme fertile che oggi si vorrebbe in parte recuperare.

Si deve tuttavia tenere conto che il dibattito in Seconda Sottocommissione riguardava quasi interamente il tema della composizione di questa nuova Camera rappresentativa delle formazioni sociali, senza che troppo ci si soffermasse sulla peculiarità delle funzioni da assegnargli.

La si sarebbe voluta dunque elettiva, così da garantire la politicizzazione degli interessi delle categorie produttive, ma riservandone comunque una parte agli esiti del suffragio universale. Rimaneva impregiudicata, tuttavia, la differenza con la Camera dei deputati, rispetto alla quale il Senato avrebbe dovuto mantenere un "differente metodo elettivo", la "diversa rappresentanza alle Regioni", l'elettorato passivo a quarant'anni "con appartenenza a determinate categorie di capacità

da determinarsi con apposita elencazione”⁽⁸⁾). E’ noto che, mentre gli spunti per la differenziazione in chiave regionalistica e in ottica di elettorato attivo vennero almeno in parte raccolti, a cadere – per le più varie ragioni, insieme pratiche, teoriche e politiche – fu proprio la traccia di rappresentanza delle categorie e delle formazioni sociali e professionali (compreso il suo tratto distintivo rispetto alla Camera quanto all’elettorato passivo).

3. *Dubbi e vaghezze per una (nuova?) direttrice di riforma.* Il vero punto dolente dell’odierno progetto del Senato delle conoscenze, tuttavia, almeno a prima vista, sembra avere limitatamente a che fare con le ragioni della sconfitta del disegno mortatiano in Assemblea Costituente.

L’apparente vaghezza degli argomenti di chi ne sostiene oggi l’introduzione dipende invece dal fronte delle funzioni da assegnare alla nuova camera di palazzo Madama e non tanto dalla composizione dell’Assemblea parlamentare⁽⁹⁾.

Ora, se in Assemblea Costituente, come detto, il dibattito sulle funzioni non fu altrettanto ricco di spunti perché si muoveva dall’idea di un bicameralismo paritetico di garanzia⁽¹⁰⁾, negli ultimi mesi del 2013, l’idea di un Senato espressione della comunità scientifica, artistica e produttiva, origina da tre itinerari logici: la diffusa tesi – cui si accennava in apertura – di dover rimediare a quella che si considera ormai un’anacronistica distorsione duplicativa del nostro parlamentarismo; l’impulso a colmare il divario di rappresentatività e integrazione tra il corpo elettorale, i ceti produttivi e il personale politico; l’intenzione (non sempre esplicitata) di intercettare la tendenza a cercare nella riforma del Senato l’occasione per contenere i costi della rappresentanza e, al fine, intraprendere l’incerta e indeterminata via dell’incremento di produttività del Parlamento, attraverso l’elevazione qualitativa dei suoi componenti.

⁽⁸⁾ Mortati si spingeva avanti, individuando in una legge costituzionale da approvare ogni dieci anni l’atto con cui individuare le categorie di appartenenza ai fini dell’individuazione dei criteri di individuazione dell’elettorato passivo. Poi cercava anche di fronteggiare le innumerevoli difficoltà pratiche poste dall’esigenza di individuare le categorie per l’elettorato passivo. Cfr. l’art. 7 della proposta avanzata dello stesso Mortati riprodotta nell’*incipit* del Resoconto citato.

⁽⁹⁾ Tende a confutare la critica per cui sarebbe la natura elettiva del Senato a precludere la praticabilità di conferirgli il ruolo di Assemblea al centro dell’innovazione e garante delle conoscenze e della ricerca, il contributo di G. DEMURO, *Niente cultura, niente riforme*, Il Sole 24 ore Domenica, 3 marzo 2014.

⁽¹⁰⁾ V. ancora gli artt. 1 e 2 del progetto illustrato da Mortati, che equiparava le Camere per durata e attribuiva loro la potestà legislativa da esercitare collettivamente, secondo la formula attualmente recata dall’art. 70 Cost.

4. *La trascurata dimensione regolamentare del Senato delle conoscenze.* In realtà, verso la trasformazione del Senato in chiave di raccordo con gli istituti di eccellenza e sapere, con le formazioni sociali che per statuto assolvono alla funzione di promozione della cultura, delle scienze, della ricerca tecnologica (alle quali occorrerebbe aggiungere, verosimilmente, gli enti di alta formazione) si dovrebbe muovere lungo tre puntuali direttrici di revisione costituzionale.

In primo luogo, converrebbe al limite conferire al nuovo Senato questa investitura senza la pretesa che se ne debba rinvenire la ragione giustificativa esclusiva e forse neanche quella prevalente della riforma. Ne discenderebbe, allora, che l'apertura alla società e il volano allo sviluppo delle conoscenze e dell'innovazione potrebbero trovare spazi anche qualora si dovesse imboccare la via di una revisione costituzionale che tenda all'ibridazione e alla commistione di funzioni e criteri di composizione dell'Assemblea di Palazzo Madama.

Ma ancor di più e meglio si potrebbe fare leva sugli istituti cui già la Costituzione e il Regolamento del Senato conferiscono potenzialità non indifferenti, rispetto al potenziamento delle funzioni conoscitive, di raccordo, indirizzo e legislative nell'ambito delle scienze, dell'arte e dello sviluppo tecnologico.

Non vi è dubbio, in proposito, che l'istituto della nomina dei Senatori a vita, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 Cost., si presti a favorire quest'orientamento prospettico. Se non altro nell'immaginario collettivo, le ultime cinque nomine effettuate dal Capo dello Stato sembrano rispondere a una logica diversa dal passato. E l'interpretazione del laticlavio offerta da alcuni dei Senatori da ultimo nominati ha contribuito direttamente, negli ultimi mesi, alla propalazione e al sostegno della revisione del Senato in chiave di relazione speciale con il mondo della ricerca scientifica e della cultura. In questo, dunque, non si comprende come l'aumento numerico dei personaggi illustri da nominare per un settennato possa assolvere a una qualche effettiva funzione nel caratterizzare la nuova Camera delle autonomie⁽¹⁾.

In realtà, si potrebbe guardare anche oltre, annettendo maggior consapevolezza alla valenza d'istituti e norme regolamentari fertili di ulteriori, possibili sviluppi applicativi. Ci si riferisce al vigente art. 48 R.S. che disciplina le indagini conoscitive, con l'ipotesi anche di individuare una

⁽¹⁾ Un'idea che invece è ritenuta apprezzabile da A. MASSARENTI, *Non è da abolire*, Sole 24 ore Domenica, 16 marzo 2014, 33.

riserva di competenza per i poteri inquirenti senatoriali di cui all'art. 82 Cost.⁽¹²⁾, sulle specifiche materie di cui si ipotizza di radicare la trattazione prevalente in Senato.

Ma l'intarsio tra le discipline costituzionali e regolamentari può offrire ulteriori spunti anche in relazione all'esercizio delle funzioni legislative. Delle innumerevoli ipotesi prospettate per modificare il procedimento legislativo paritetico – come detto uno dei tornanti e dei motivi ricorrenti della riforma del Senato della Repubblica –, non risulta si sia mai proposto di operare una selezione delle materie già previste all'art. 117 Cost., in modo da assegnare l'esercizio della funzione legislativa prevalente al Senato su un nucleo di competenza trasversale, fondato sulla tutela dei beni culturali e delle opere artistiche e dell'ingegno (attualmente ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.), sulla ricerca scientifica e tecnologica e sul sostegno all'innovazione per i settori produttivi, sulle professioni, nonché sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e sulla promozione e organizzazione di attività culturali (tutte materie attribuite alla competenza ripartita ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost.).

Ulteriori spunti – e in proposito ci si potrebbe effettivamente richiamare alla massima einaudiana del “conoscere per deliberare” – si rinvengono nell'ipotetico rafforzamento delle funzioni di coordinamento e apertura dell'istruttoria legislativa a qualificati soggetti extraparlamentari quali, tra gli altri, il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, il Consiglio della Pubblica istruzione e il Comitato nazionale per la bioetica e l'Accademia dei Lincei⁽¹³⁾.

Tuttavia, questo profilo merita di essere valorizzato in continuità con la tradizione del parlamentarismo italiano e, in particolare, con gli istituti previsti dal Regolamento del Senato. Si schiude pertanto una linea di indirizzo sino a oggi trascurata della revisione regolamentare a Palazzo Madama: si tratterebbe di predisporre opportune integrazioni degli artt. 49 e 98 R.S. che disciplinano l'apporto al procedimento legislativo e alle funzioni conoscitive e istruttorie del Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro. Tali disposizioni, che sino ad ora hanno offerto limitato rendimento, talvolta trasformandosi persino in espedienti ostruzionistici, meriterebbero una rivisitazione che ne amplifichi le potenzialità partecipative, ben oltre il solo CNEL.

⁽¹²⁾ Mentre la bozza governativa citata, nel modificare l'art. 82 Cost., paradossalmente confina il potere parlamentare inquirente in seno alla Camera dei deputati, forse ritenendosi che l'inchiesta risponda indefettibilmente alle dinamiche dell'indirizzo politico.

⁽¹³⁾ Si tratta di alcuni dei collegi citati, da ultimo, da S. ROMANO, *Proposte per un nuovo Senato dove parlare di cultura*, in *Corriere della Sera*, 15 dicembre 2013, 39.

Inoltre, le citate novelle regolamentari potrebbero preparare o accompagnare l'eventuale revisione dello stesso art. 99 Cost., qualora si ritenesse di modificare funzioni, natura e composizione dello stesso Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nella prospettiva di attribuire fondamento costituzionale a un ipotetico Consiglio delle Arti, della Scienza e della Cultura⁽¹⁴⁾.

Da ultimo, la radice di una competenza speciale e qualificata su ricerca, scienza e tecnologia in Senato, potrebbe fondarsi sull'esplicita previsione, nel corpo dell'art. 64 Cost., di una sessione annuale⁽¹⁵⁾, a trattazione riservata degli affari e dei disegni di legge in materia. Al Regolamento spetterebbe di conferire efficacia ai lavori della sessione, attraverso appositi istituti volti a garantire i raccordi con le altre istituzioni, affinché la sessione possa avvalersi della partecipazione dei collegi e degli organismi qualificati nell'elenco di materie a competenza prevalente del nuovo Senato.

5. Conclusioni sulla praticabilità della proposta e sugli istituti di partecipazione e raccordo con le formazioni sociali di alta cultura. Occorre dunque concludere nel senso che i propositi di un Senato a competenza qualificata in materia di cultura, scienza e ricerca non trovano necessario e coerente sviluppo nell'esasperazione di connotati già embrionalmente presenti nella composizione dell'Assemblea di Palazzo Madama. Il Senato delle conoscenze forse non sarebbe ostacolato da una maggiore ibridazione del sistema elettivo e di nomina, ma ciò purché si compia l'ardua impresa di lasciar convivere le diverse anime di provenienza ed espressione delle comunità territoriali, con gli esponenti delle formazioni sociali, delle associazioni e degli enti di ricerca e innovazione.

Dai lavori dell'Assemblea Costituente, si può tuttavia cogliere l'impraticabilità di una rappresentanza che al contempo sia espressione sintetica di categorie (i requisiti di elezione, in base alle professioni e alle esperienze lavorative, di mortatiana memoria) e di provenienza territoriale.

⁽¹⁴⁾ Per quanto il disegno esemplificato nel testo non afferisca all'organizzazione ministeriale ma prospetti, per soli accenni, la modifica statutaria di organi ausiliari del governo, il pensiero non può non andare all'opera di André Malraux che, nel 1959, dopo la nascita della V Repubblica francese, ebbe un ruolo decisivo nell'istituire il Ministero della Cultura e della Comunicazione, sottraendo e integrando le attribuzioni in precedenza devolute al Ministero per l'Industria (nel settore cinematografico) e al Ministero per l'Educazione Nazionale (nell'ambito delle lettere, dell'architettura e degli archivi).

⁽¹⁵⁾ Conviene sin da ora fronteggiare l'argomento di chi ritenesse di ostacolo all'introduzione di una tale disposizione, il fatto che la programmazione parlamentare non conosce l'istituto della sessione, sulla base delle scelte operate in Costituente che, al di là di non poche incertezze, attribuirono rilievo alla legislatura e rinunziarono alla scansione temporale in sessioni, conosciute nello Statuto Albertino. Tuttavia, se il Senato dovesse trasformarsi in un'Assemblea a funzionamento permanente, non soggetta a scioglimento e scadenza all'unisono di tutti i propri membri, vi sarebbe certo spazio per un riferimento (se del caso, anche costituzionale) alla sessione.

Non è certo questa la via per individuare meccanismi di selezione di presunti “migliori”⁽¹⁶⁾. A tacer d’altro, in effetti, l’ibridazione e la sintesi contestuale tra la differente estrazione dei Senatori potrebbe, tra l’altro, far riapparire in superficie “il fiume carsico dei timori nei riguardi dell’azione regionale per la tutela e la promozione del patrimonio” artistico, culturale e scientifico⁽¹⁷⁾.

Perché tali timori si diradino e anzi lascino margini per un’innovazione istituzionale dagli effetti proficui per l’ordinamento, sarebbe sufficiente e indicata, piuttosto, un’opera di modifica e integrazione del Regolamento del Senato.

In realtà, l’attrazione della cultura e della scienza verso il Senato, si lascia intravedere già in regime di bicameralismo paritetico, sol che si pensi non solo al citato istituto dei Senatori vitalizi, ma anche alle particolari valenze della biblioteca, dell’archivio storico e della Commissione che, ai sensi dell’art. 20, R.S., vi sovrintende⁽¹⁸⁾.

Occorrerebbe però non smarrire la consapevolezza di un rilievo e cioè che il dualismo camerale e le distinzioni di competenza e formazione tra una Camera e l’altra trovano fondamento in autonomi poteri di deliberazione spettanti a ciascuna Assemblea. Viceversa, l’integrazione e la sinergia tra apparati sembra la via per razionalizzare e rendere funzionale l’attività delle Camere. Il che, tuttavia, può auspicarsi soltanto laddove le strutture serventi siano estranee o lontane dall’esercizio stesso di quel potere di deliberazione e cioè operino a distanza dal momento e dalla sede della decisione parlamentare.

Pertanto, quanto precede mantiene un senso a patto di preservare la valorizzazione dei tradizionali fondamenti regolamentari e non di stravolgerli; così si scorge un’ulteriore ragione per rifuggire dalla tentazione della revisione costituzionale sistemica, venata di nuovismo eroico. Questa, annichilendo i poteri decisionali del Senato, ne travolgerebbe tra l’altro la versatilità dell’indirizzo culturale e con esso il progetto di farne una Camera delle conoscenze. Una sorte non

⁽¹⁶⁾ Cfr. ancora C. MELZI D’ERIL – G. VIGEVANI, *Il Senato che vorremmo*, cit., 33, che vedono l’individuazione dei migliori come una funzione cui assolvere attraverso l’estraniamento totale del Senato dal circuito politico, dai partiti e quindi dalla logica elettiva e cioè evitando “le interferenze della politica”.

⁽¹⁷⁾ V. ampi riferimenti in M. AINIS, *Le libertà culturali*, in S. LABRIOLA (cur), *Valori e principi del regime repubblicano*, Vol. II, 109.

⁽¹⁸⁾ La riforma dell’art. 17 R.S. fu approvata il 17 luglio 2002, nel corso della XIV legislatura e non vi è dubbio che tendesse a conferire un particolare ruolo alla Biblioteca di Piazza della Minerva, delineandone una specifica funzione che fosse servente alla possibile differenziazione delle competenze del Senato, rispetto alla Camera dei deputati. Il che, peraltro, potrebbe comunque permanere quale tratto qualificante se si tendesse ad unificare il polo bibliotecario parlamentare, sulla scorta del modello della *Library of Congress* statunitense. In questo senso, cfr. già L. GIANNITI, *Per un ragionevole bicameralismo amministrativo*, in A. MANZELLA – F. BASSANINI, *Per far funzionare il Parlamento*, Bologna, 2007, 85.

ineluttabile se si comprende che il parlamentarismo italiano da un lato accentra e monopolizza la ragione di vita delle Camere intorno alla funzione legislativa; dall'altro preserva spazi inesplorati e istituti regolamentari dal variegato e potenziale rendimento, troppo a lungo confinati in un cono d'ombra.